



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della  
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le  
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Politiche agricole e forestali

Codice sito n. 4.18/2024/63/CSR

CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
29 Ott 2024  
Prot. n. 6501/CSR

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAR 0017048 P-4.37.2.18  
del 29/10/2024



55409695

Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e  
delle foreste

Gabinetto

[aoo.gabinetto@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.gabinetto@pec.masaf.gov.it)

Ufficio legislativo

[ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Gabinetto

[ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

Ufficio legislativo

[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

Ragioneria Generale dello Stato

[rgs.ragioniereregionale.coordination@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragioniereregionale.coordination@pec.mef.gov.it)

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle  
Province autonome di Trento e Bolzano

CINSEDO

[conferenza@pec.regioni.it](mailto:conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di  
Trento e di Bolzano

CSR PEC LISTA 3

All'Assessore della Regione Veneto

Coordinatore della Commissione Politiche Agricole

[area.marketingterritoriale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.marketingterritoriale@pec.regione.veneto.it)

All'Assessore della Regione Puglia

Coordinatore Vicario della Commissione Politiche  
Agricole con delega permanente alla pesca e  
all'acquacoltura

[assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023", sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente "Interventi a sostegno della filiera apistica a valere sul «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»". Convocazione riunione tecnica.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della  
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le  
Province autonome di Trento e Bolzano

---

*Servizio Politiche agricole e forestali*

Per l'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato – Regioni, si invia il provvedimento indicato in oggetto, trasmesso dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota prot. n. 569219 del 28 ottobre 2024, per l'esame del quale è convocata, in modalità videoconferenza, una riunione tecnica per il giorno 4 novembre 2024 alle ore 11:00.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a voler comunicare, all'indirizzo di posta elettronica [servizioagricoltura@governo.it](mailto:servizioagricoltura@governo.it), i nominativi e i rispettivi indirizzi mail dei propri Rappresentanti delegati a partecipare alla riunione.

Il Coordinatore del Servizio

Carlo Ferocino



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

IL CAPO DI GABINETTO

Al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

Ufficio per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

[statoregioni@mailbox.governo.it](mailto:statoregioni@mailbox.governo.it)

**Oggetto: schema di Decreto ministeriale recante interventi a sostegno della filiera apistica, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178.**

Si trasmette lo schema di decreto in oggetto corredato di relazioni illustrativa e tecnica, in aderenza alla previsione del comma 129, del citato articolo 1 della legge 178/2020, che prevede l’intesa sulla proposta del Ministero dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo in argomento.

Dott. Raffaele Borriello



*Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**Decreto ministeriale recante interventi a sostegno della filiera apistica, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178.**

**VISTO** il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

**VISTI** i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

**VISTO** il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l’articolo 215, recante la previsione di pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura;

**VISTO** l’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee»;

**VISTO** il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “*Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale*”;



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n.101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “*Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea*” e, in particolare, l’art. 52 relativo all’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017 n. 115 concernente il “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l’istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

**VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante “*Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154*”;

**VISTO** lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 08 agosto 2023, che abroga il precedente Statuto del 25 marzo 2022;



*Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**VISTO** il Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, recante “*Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa*”, che all’art. 1 bis, comma 2, istituisce, presso l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), un apposito capitolo in entrata, denominato “*Fondo per l’attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare, nonché per le altre finalità istituzionali dell’AGEA*”, di seguito “Fondo filiere”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, l’articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

**VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante “*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”;

**VISTO** il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante “*Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38*” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante “*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53, “*Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*”;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni;



*Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «*Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*» e «*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «*Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*» e «*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del D. lgs. n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

**VISTO** il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;



*Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**VISTA** la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

**VISTA** la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla "Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024" del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del D.P.C.M. 178/2023;

**VISTA** la direttiva del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 28 giugno 2024 n. 289099, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 493 in data 4 luglio 2024, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01; e, in particolare:

a) l'articolo 1, comma 128, che istituisce il "*Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*";

b) l'articolo 1, comma 129, che prevede che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al suddetto comma 128;

**VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della Direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2004, n. 313 sulla disciplina dell'apicoltura;

**VISTO** il decreto 4 dicembre 2009, del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;

**VISTO** il decreto 11 agosto 2014 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'approvazione del manuale operativo



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 4 dicembre 2009;

**VISTO** il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

**CONSIDERATO** che negli anni 2023 e 2024 la filiera apistica ha subito una grave crisi produttiva per una serie di eventi climatici e naturali (gelate e piogge incessanti soprattutto nel periodo aprile-maggio 2024, siccità dei mesi successivi, eventi meteorici estremi quali temperature medie eccessive nel periodo invernale che hanno impattato sulla diapausa invernale; fitopatie);

**CONSIDERATO** il particolare momento di crisi economica avviatasi con le misure di restrizione per il contenimento del Covid- 19 e con i conflitti internazionali dall'anno 2020 e sviluppatasi negli anni successivi con un elevato processo inflattivo con ripercussioni sulla tenuta gestionale delle imprese agricole;

**CONSIDERATO** l'aumento dei costi di produzione per i citati fenomeni inflattivi, per l'aumento dei costi energetici e di tutti i fattori produttivi, e la perdita di redditività a seguito di un sensibile calo delle produzioni primaverili negli anni 2023 e 2024, primario e strategico periodo produttivo;

**TENUTO CONTO** dell'impatto sui costi di produzione delle reiterate nutrizioni di soccorso per evitare la morte delle api negli alveari;

**CONSIDERATO** il parallelo fenomeno della diminuzione della capacità di acquisto del consumatore per il permanere della crisi Ucraina, che contribuiscono ad aggravare la redditività e la sostenibilità economica delle imprese;

**VALUTATA** la funzione strategica dell'ape nella produzione agricola, nella conservazione dell'ambiente e il correlato valore economico dell'azione impollinatrice svolta dalle api nei confronti delle colture agrarie e della flora spontanea, ai sensi dell'articolo 1 della legge 313/2004, che così recita: *1.La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche,;*



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**RITENUTO**, pertanto, di dover attivare una misura di sostegno per la filiera attraverso la corresponsione di un aiuto *una tantum*, volto a sostenerne la liquidità in particolare di quelle imprese il cui reddito dipende principalmente dall'attività dell'apicoltura;

**RITENUTO** necessario procedere all'utilizzo delle risorse allocate e disponibili sul capitolo 7098 «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», esercizio di provenienza 2023, a favore degli imprenditori apistici fino alla concorrenza complessiva di 10 milioni di euro, per le misure oggetto del presente decreto;

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del **XXX**:

## **DECRETA**

### **Art. 1- Finalità e risorse**

1. Al fine di sostenere gli imprenditori apistici per contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla concomitanza di eventi climatici negativi, di fattori naturali e di eventi socioeconomici di carattere internazionale, sono destinate alle imprese di cui all'articolo 2 le risorse di cui al successivo comma.
2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1 ammontano a **10 (dieci) milioni di euro**, a valere sul capitolo 7098 pg. 01 rubricato "*Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*" di provenienza dell'esercizio 2023.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite al Soggetto Gestore di cui all'art. 5 mediante trasferimento sul conto corrente di Tesoreria nr.20082 intestato al Soggetto Gestore e denominato "AGEA - INTERVENTI NAZIONALI".

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
  - a. «Fondo»: Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178;



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- b. «Ministero»: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- c. definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante *Disciplina dell'apicoltura*;
- d. Soggetto gestore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;
- e. «beneficiario»: imprenditore apistico ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 313/2004, iscritto al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, dotata di fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell'organismo pagatore Agea (SIAN), come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999,
- f. «de minimis»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- g. «de minimis agricolo»: regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- h. «domanda di aiuto»: una domanda di aiuto e pagamento, concesso dal Ministero, il cui regime è ai sensi del Regolamento UE/1408/2013 di “de minimis agricolo”.

### **Articolo 3 - Beneficiari e requisiti per l'accesso all'aiuto**

1. Tutti i requisiti necessari per l'accesso al presente intervento devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto.
2. Il richiedente l'aiuto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere un'azienda agricola a conduzione zootecnica o orientamento misto, in forma singola o associata;



*Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- b. essere in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari ed essere registrato in Banca dati apistica (BDN) come apicoltore professionista, che produce per la commercializzazione ed esercita e l'apicoltura sia in forma stanziale, sia praticando il nomadismo anche ai fini dell'attività di impollinazione;
- c. essere in possesso di un fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell'organismo pagatore Agea (SIAN), come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- d. avere una consistenza minima di alveari zootecnica - così come certificata nel fascicolo dalla Banca dati Nazionale zootecnica (BDN) - pari ad almeno 105 alveari totali alla data del 31 dicembre 2023;
- e. non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero in una situazione che denoti lo stato di insolvenza o di cessazione di attività o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni anzidette, sia in relazione al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 per le procedure iniziate alla data del 15 luglio 2022, sia in relazione al D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i. per le procedure iniziate a partire dal 15 luglio 2022;
- f. essere impresa unica, ossia appartenente all'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento UE/1408/2013;
- g. essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ove dovuti ed avere un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, ove pertinente;
- h. per quanto attiene alla normativa antimafia (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), considerato l'importo massimo concedibile, di cui al successivo articolo 4, e la tipologia di aiuto, parametrato in base al numero degli alveari allevati, la verifica antimafia - di cui all'articolo 83, comma 1 del d.lgs. 159/2011 - non si applica oppure si applica ai sensi dell'articolo 83 comma 3, lettera e) e comma 3-bis dello stesso decreto.



## *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

3. Alla data di pubblicazione del presente decreto, i richiedenti l'aiuto non devono aver cessato l'attività e devono aver presentato il proprio fascicolo aziendale per l'anno 2024, dal quale deve risultare una consistenza minima zootecnica - così come certificata nel fascicolo dalla Banca dati Nazionale zootecnica (BDN) - pari ad almeno 100 alveari.

### **Articolo 4 - Modalità di calcolo dell'aiuto**

1. A ciascun beneficiario, così come definito all'articolo 2 e in possesso dei prescritti requisiti, può essere concesso un aiuto *una tantum* determinato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023, la cui consistenza zootecnica minima certificata nel fascicolo dalla Banca dati Nazionale zootecnica (BDN) deve essere pari ad almeno 105 alveari.
2. L'ammontare massimo dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario deve rispettare i vigenti massimali del regime *de minimis agricolto*. Pertanto, l'aiuto ammissibile sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime *de minimis agricolto* ai sensi dell'art.3 comma 3<sup>bis</sup> del Regolamento (UE) 1408/2013 e ss. mm. e ii.
3. L'importo dell'aiuto è determinato in base alla appartenenza del richiedente ad una delle fasce di sostegno definite in base alle classi di alveari allevati e dall'importo delle risorse destinate a ciascuna delle menzionate fasce di sostegno:



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Fasce di alveari	Apicoltori potenzialmente beneficiari	Alveari	Risorse complessive destinate	Valore massimo "una tantum/azienda"
	n.ro	n.ro	euro	euro
105-199	1.358	192.752	1.638.392,00 €	1.206,47 €
200-299	681	162.622	1.544.909,00 €	2.268,59 €
300-499	582	219.811	2.472.873,75 €	4.248,92 €
500-699	203	117.918	1.367.848,80 €	6.738,17 €
700-999	129	104.206	1.250.472,00 €	9.693,58 €
1000-...>1000	93	141.423	1.725.504,45 €	18.553,81 €
<b>Totale</b>	<b>3.046</b>	<b>938.732</b>	<b>10.000.000,00 €</b>	<b>===</b>

4. Fermo restando l'importo massimo dell'aiuto percepibile dalla singola azienda, come determinato nel comma 3, in caso di incapienza delle risorse stanziare per singola fascia, l'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati per fascia e il numero degli alveari dichiarati e verificati presso la Banca dati Nazionale zootecnica (BDN).
5. Il Soggetto Gestore comunica formalmente al Ministero l'eventuale rimodulazione dell'importo unitario non appena completata la raccolta delle domande in base ai termini di presentazione definiti nelle proprie istruzioni operative.
6. Il massimale dell'aiuto individuale concedibile non può superare il valore indicato al comma 4.

#### **Articolo 5 -Individuazione del Soggetto Gestore e delle relative competenze**

1. Il Soggetto Gestore è individuato in AGEA quale Organismo Pagatore ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera "F" del D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 e s.m.i.
2. Il Soggetto Gestore provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla:
  - a. predisposizione e pubblicazione delle istruzioni operative per la gestione della misura;



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- b. realizzazione dell'applicativo SIAN per la ricezione e la istruttoria automatizzata delle domande di pagamento mediante l'utilizzo dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale e nella BDN;
- c. esecuzione di controlli a campione presso le aziende, finalizzati a verificare l'effettività della attività di conduzione degli apiari e la corrispondenza con i dati acquisiti in domanda;
- d. predisposizione degli elenchi di liquidazione;
- e. esecuzione dei pagamenti ai beneficiari finali;
- f. rendicontazione dell'attività di erogazione al Ministero ed eventuale riversamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse non impiegate

### **Articolo 6 – Criteri di campionamento per l'esecuzione dei controlli presso le aziende**

1. Il Soggetto Gestore seleziona un campione di controllo in ragione del 5% dell'importo ritenuto ammissibile sulla base della propria attività istruttoria.
2. Il 75% del campione viene selezionato sulla base di criteri di analisi di rischio che tengano conto, tra l'altro, della dimensione degli importi ammissibili e della distribuzione delle erogazioni a livello regionale.
3. Il restante 25% del campione viene selezionato sulla base di un criterio casuale, utilizzando come universo di selezione la totalità delle domande con importi ammissibili, detratte quelle già selezionate ai sensi del comma 2.
4. Il Soggetto Gestore può decidere, per le aziende campionate, di erogare due pagamenti, uno di acconto e l'altro di saldo, al fine di rendere possibili le attività di cui al successivo comma 5.
5. Il Soggetto Gestore completa i controlli presso le aziende selezionate prima della predisposizione dell'ultimo elenco di liquidazione e provvede, entro tale adempimento, all'eventuale recupero per compensazione degli importi non riscontrati in sede di controllo presso le aziende campionate ovvero ad una erogazione alle medesime aziende che tenga conto degli esiti dei controlli stessi.



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

### **Articolo 7 – Modalità di rendicontazione della misura**

1. Il Soggetto gestore entro il 31 dicembre 2025 trasmette al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare:
  - a. la rendicontazione delle somme erogate ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo è chiuso, utilizzando la “tabella di rendicontazione” allegata al presente provvedimento;
  - b. una relazione sui procedimenti ancora in corso che quantifichi gli stessi in base alle specifiche motivazioni ed all'anno di generazione.
2. Le somme eventualmente non erogate dal Soggetto Gestore, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti non ancora conclusi, sono restituite al Ministero entro 30 giorni dall'invio della rendicontazione e riversate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del MASAF e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

### **Articolo 8 - Utilizzo delle risorse e presentazione delle domande di aiuto**

1. Il Soggetto gestore ripartisce le risorse tra i soggetti eleggibili, che hanno presentato domanda, in ragione del numero di alveari denunciati in BDN alla data del 31 dicembre 2023.
2. La domanda di finanziamento viene resa al Soggetto gestore, sulla base del modello e secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni operative dallo stesso redatte, attraverso la funzionalità SIAN dallo stesso resa disponibile ai potenziali beneficiari

### **Articolo 9 - Esenzione dalla notifica**

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.



*Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**Articolo 10 - Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)). Con la menzionata modalità di pubblicazione è assolto l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto.

IL MINISTRO



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI  
DG PQA

## RELAZIONE TECNICA

**Oggetto: schema di Decreto ministeriale recante interventi a sostegno della filiera apistica, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178.**

Lo schema di decreto in oggetto definisce le finalità, i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse in essere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di cui all’art.1, comma 128 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 destinate a sostenere gli operatori della filiera apistica posti a livello della produzione di miele e suoi sottoprodotti al fine di supportarne le sussistenza economica inficiata dalla cogente crisi economica che, da oltre due anni, sta erodendo in modo significativo i redditi aziendali.

Ad impattare su questa crisi economica, infatti, hanno concorso una serie di elementi di diversa natura: eventi climatici primaverili, eventi siccitosi estivi, alcune fitopatie, fenomeni eccezionali (quali grandinate e alluvioni) in alcune regioni a forte vocazione apistica; ad essi vanno aggiunti i noti effetti derivanti dalla elevata instabilità sociale ed economica conseguenti alla discontinuità dei mercati europei ed internazionali.

Non sono marginali, infatti, gli effetti della crescente diminuzione della capacità di acquisto del consumatore per il costante processo inflattivo e il parallelo aumento delle importazioni di prodotto a bassissimo prezzo, di dubbia provenienza e di incerta composizione, che contribuisce a diminuire la competitività, e quindi la redditività, delle aziende europee.

Questo tipo di intervento si pone in continuità con aiuti con finalità similari erogati a diverse altre filiere del nostro sistema agro-alimentare; la scelta di sostenere questa specifica filiera deriva, palesemente, dal carattere strategico del ruolo dell’apicoltura, in coerenza con la legge 313/2004, la quale attribuisce a questo settore un *“interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche”*.

L'intervento, quindi, si rende necessario per assicurare un adeguato ristoro soprattutto a quelle imprese che hanno una significativa fonte reddituale dall'attività apicola, essendo specificatamente diretto ad aziende professionali; e ciò anche nel solco dell'articolo 215 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante la facoltà per le autorità nazionali di effettuare pagamenti nazionali a favore dell'apicoltura.

Le risorse utilizzate sono quelle disponibili sul capitolo 7098, pg 01, «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», istituito dall'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, e successive modifiche e integrazioni.

La provenienza delle risorse è **relativa all'esercizio 2023**, a favore degli imprenditori apistici fino alla concorrenza complessiva di 10 milioni di euro.

Il presente schema di decreto è inviato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in aderenza alla previsione del comma 129, del citato articolo 1 della legge 178/2020, che prevede l'intesa sulla proposta del Ministero dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo in argomento.

L'aiuto previsto è un aiuto *una tantum* finalizzato al ristoro delle aziende aventi, alla data del 31 dicembre 2023, un numero di alveari non inferiori a 105 come risultanti dalla Banca Dati Nazionale zootecnica (BDN).

Il beneficiario delle risorse è l'imprenditore apistico ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 313/2004, iscritto al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, dotata di fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell'organismo pagatore Agea (SIAN).

Al fine di garantire una distribuzione delle risorse che fosse la più coerente possibile con il principio di ristoro dei maggiori costi sostenuti in ragione della dimensione economica delle aziende, ma anche al fine di definire una procedura certa, tempestiva ed equilibrata, è stata operata una suddivisione delle aziende in fasce (pari a 6), sulla base degli alveari posseduti. A ciascuna di queste fasce è stata assegnata una congrua dotazione finanziaria, prevedendo un ristoro per alveare definito sulla base di parametri già utilizzati in passato e condivisi con le principali associazioni della filiera.

Ne consegue che la singola azienda avrà un ristoro massimo nel suo ammontare finale, sulla base di dichiarazioni certe, già possedute dall'Amministrazione.

Il regime di aiuti è quello del “de minimis agricolo”, come regolamentato dal regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

L'ammontare massimo dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario deve rispettare i vigenti massimali del regime de minimis agricolo. Pertanto, l'aiuto ammissibile sarà determinato sulla base di quanto eventualmente già concesso con altri bandi in regime de minimis agricolo ai sensi dell'art.3 comma 3bis del Regolamento (UE) 1408/2013 e ss. mm. e ii.

Il Soggetto Gestore della misura è AGEA, quale Organismo Pagatore ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera "F" del D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 e s.m.i., la quale Agenzia provvederà ad emanare una specifica circolare operativa entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del Masaf del decreto in oggetto.

Al riguardo, lo schema di decreto specifica tutte le modalità di gestione della procedura, specificando anche i controlli da effettuarsi e le relative modalità di rendicontazione della misura.



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI  
DG PQA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Oggetto: schema di Decreto ministeriale recante interventi a sostegno della filiera apistica, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178.**

Lo schema di decreto in oggetto definisce le finalità, i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse, pari a 10 milioni di euro, destinate a concedere un aiuto *una tantum* agli imprenditori apistici – come definiti dall’articolo 2 dall’articolo 3 della legge 313/2004-, al fine di supportarne la liquidità erosa profondamente da alcuni fattori sociali ed economici dal 2022 ad oggi.

Le risorse così destinate sono in essere sul capitolo 7098 pg. 01 rubricato “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, istituito dal comma 128 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n.178.

Obiettivo principale del provvedimento è il ristoro economico delle aziende di allevamento delle api, per la produzione di miele e dei relativi sottoprodotti, come definiti della legge 24 dicembre 2004, n. 313 recante la disciplina dell’apicoltura, limitatamente alle aziende con una dimensione minima, ovvero aventi, al 31 dicembre 2023, un numero di alveari superiori a 104 unità.

Lo schema di decreto predisposto si compone di **dieci (10) articoli**.

L’**articolo 1** indica le “*Finalità e risorse*” messe a disposizione, specificando:

- ⇒ *al comma 1*, la loro destinazione agli imprenditori apistici – come meglio identificati al successivo articolo 2 – al fine di contrastare gli effetti economici conseguenti alla concomitanza di numerosi fattori negativi, quali eventi climatici straordinari ed eventi socioeconomici di carattere internazionale;



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- ⇒ al *comma 2*, l'ammontare delle risorse complessive previste, pari a 10 milioni di euro, di cui viene specificato la natura di residui di stanziamento di provenienza dell'esercizio 2023;
- ⇒ al *comma 3*, la previsione di trasferimento delle già menzionate risorse al Soggetto Gestore, individuato in AGEA, e più precisamente sul conto corrente di Tesoreria nr.20082 ad essa intestato denominato "AGEA - INTERVENTI NAZIONALI".

L'**articolo 2** specifica le necessarie definizioni; in particolare:

- ⇒ "Ministero": Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- ⇒ "de minimis": regime di aiuti ai sensi dei regolamenti (UE) n.1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e s.m. e i., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nonché del regolamento UE 316/2019;
- ⇒ "beneficiario": imprenditore apistico ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 313/2004, iscritto al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, dotata di fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell'organismo pagatore Agea (SIAN), come previsto dal d.P.R. 503 del 1° dicembre 1999;
- ⇒ "Soggetto gestore": l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e s.m.i.

L'**articolo 3**, rubricato "**Beneficiari e requisiti per l'accesso all'aiuto**", indica i requisiti che devono avere i potenziali beneficiari; in particolare:

- ⇒ possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del decreto sul sito internet istituzionale del Ministero;
- ⇒ essere un'azienda agricola a conduzione zootecnica o orientamento misto, in forma singola o associata;
- ⇒ essere in regola con gli obblighi di identificazione degli alveari ed essere registrato in Banca dati apistica (BDN) come apicoltore professionista, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 313/2004;



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- ⇒ essere in possesso di un fascicolo aziendale validato sul sistema informativo dell'organismo pagatore Agea (SIAN), come previsto dal d.P.R. 503 del 1° dicembre 1999, **alla data di presentazione della domanda di aiuto;**
- ⇒ avere una consistenza minima di alveari - così come certificata nel fascicolo dalla Banca dati Nazionale zootecnica (BDN) - pari ad **almeno 105 alveari** totali **alla data del 31 dicembre 2023;**
- ⇒ essere impresa unica, ossia appartenente all'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento UE/1408/2013;
- ⇒ **alla data di pubblicazione del presente decreto**, non aver cessato l'attività e aver presentato il proprio fascicolo aziendale per l'anno 2024, con una consistenza minima - così come certificata nel fascicolo dalla BDN - pari ad **almeno 100 alveari.**

L'**articolo 4, rubricato Modalità di calcolo dell'aiuto** definisce:

- ⇒ la natura dell'aiuto che è classificato come un aiuto *una tantum*;
- ⇒ la modalità di determinazione del predetto aiuto basato sul numero degli alveari detenuti alla data del 31 dicembre 2023;
- ⇒ indica l'ammontare massimo dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario, richiamando i criteri generali della gestione degli aiuti erogati con il regime *de minimis agricolo*;
- ⇒ le fasce di sostegno - pari a 6 (sei), laddove la prima inizia con il valore di 105 alveari - definite in base alle classi di alveari allevati;
- ⇒ il prospetto reso nel decreto indica:
  - il numero degli apicoltori potenzialmente beneficiari (n.ro 3046) con i relativi alveari condotti (n.ro 938.732), sulla base delle dichiarazioni rese al **31 dicembre 2023;**
  - la ripartizione delle risorse destinate ad ogni singola fascia, avendo assunto quale parametro di riferimento **un ristoro ad alveare** sulla base di parametri desunti da altri recenti provvedimenti in favore del settore;



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

- il ristoro massimo percepibile dalla singola azienda, in ragione della sua appartenenza ad una delle predette fasce di sostegno;
- ⇒ la procedura che AGEA potrà utilizzare per risolvere eventuali incapienze delle risorse assegnate.

L'**articolo 5**, rubricato *Individuazione del Soggetto Gestore e delle relative competenze*, indica le modalità con cui avviene l'istruttoria delle domande:

- a. al *comma 1* viene individuato il soggetto gestore in AGEA, quale Organismo pagatore, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera "F" del D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 e s.m.i.:
- b. al *comma 2* sono specificate le competenze e le attività che il soggetto gestore espletterà; in particolare:
  - predispone e pubblica le istruzioni operative per la gestione della misura;
  - realizza l'applicativo SIAN per la ricezione e la istruttoria automatizzata delle domande di aiuto e pagamento mediante l'utilizzo dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale e nella BDN;
  - registra le informazioni con il supporto del Registro nazionale aiuti e comunica al beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante (in caso di esito positivo dell'istruttoria);
  - esegue l'attività di controllo a campione presso le aziende (verificando l'effettività della attività di conduzione degli apiari e la corrispondenza con i dati acquisiti in domanda); tale attività di controllo è dettagliata nel successivo articolo **6**;
  - predispone gli elenchi di liquidazione;
  - esegue i pagamenti ai beneficiari e rendiconta l'attività di erogazione al Ministero indicando l'eventuale riversamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle risorse non utilizzate.

L'**articolo 6**, rubricato come *Criteri di campionamento per l'esecuzione dei controlli presso le aziende* dettaglia le modalità con cui il soggetto gestore provvede a gestire



## *Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

l'intera procedura di controllo, anche previo campionamento delle aziende beneficiarie. In particolare, viene stabilita la facoltà per il Soggetto Gestore di erogare due pagamenti, uno di acconto e l'altro di saldo, per le aziende campionate, al fine di rendere possibili le attività di liquidazione e/o di compensazione. Tale procedura è finalizzata ad assicurare una liquidazione più tempestiva per le aziende non campionate.

**L'articolo 7**, rubricato *Modalità di rendicontazione della misura*, specifica le modalità con cui il Soggetto gestore dovrà effettuare la rendicontazione alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare delle somme erogate ai beneficiari, fornendo le opportune motivazioni sui procedimenti ancora in corso. In tale ambito viene specificato come le somme eventualmente non erogate, fatte salve quelle dei procedimenti non ancora conclusi, debbano essere restituite al Ministero entro 30 giorni dall'invio della rendicontazione e riversate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero.

**L'articolo 8**, rubricato *Utilizzo delle risorse e presentazione delle domande di aiuto*, richiama la disposizione sulla ripartizione delle risorse tra i soggetti eleggibili, che hanno presentato domanda, in ragione del numero di alveari denunciati in BDN **alla data del 31 dicembre 2023**. Al riguardo specifica come la domanda di aiuto dovrà essere redatta sulla base del modello e delle indicazioni fornite nelle istruzioni operative redatte dal Soggetto gestore.

**L'articolo 9** specifica che gli aiuti «*de minimis*» di cui al presente decreto non prevedono la notifica alla Commissione UE.

**L'articolo 10** indica come l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto è assolto con la mera pubblicazione del decreto sul sito internet istituzionale del Ministero.

\* \* \* \* \*